



Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 347403/2016
N. O.d.G.: 355/2016
N. Archivio: 134
Data Seduta Giunta : 15/11/2016
Data Seduta Consiglio : 22/12/2016
Data Pubblicazione : 24/12/2016
Data Esecutività : 22/12/2016

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC -IMU PER IL TRIENNIO 2017-2019.

- Delibera di Consiglio -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Commissioni

Dati di Lavoro

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- 1) con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni) è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) la normativa IMU fa rinvio (con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative) al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- 3) con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni) è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL n. 201/11;
- 4) all'art.13 comma 13bis del D.L. n. 201/11 è previsto che *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.*

23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. "

5) dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è stata istituita e applicata la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI. e TA.S.I.); l'art.1 comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che, pertanto, continua ad essere applicabile anche alla I.U.C.-IMU laddove non sostanzialmente modificata dalla normativa I.U.C. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure di controllo e sulle sanzioni, di cui all'art.1 commi 692 e ss.della stessa Legge 147/13);

Considerato che:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/11 ss.mm.ii.;
- b) l'art.13 comma 3 del D.L. n.201/11 ss. mm. ii. prevede i casi in cui la base imponibile IMU sia ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a), ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati e nel caso di comodato a parenti di cui alla lett.0a;
- c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ss.mm.ii. può essere modificata dai comuni - con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- d) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 ss.mm.ii., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (se di categoria A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- e) esiste un generale orientamento legislativo di favore per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con conseguente opportunità di privilegiare queste ultime nell'ambito delle possibilità di agevolazione previste per le diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;
- f) Comune di Bologna e A.N.E.C. in data 23/09/08 hanno siglato apposita

convenzione (rep.n.206395) a tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia, individuate nell'apposita deliberazione PG. n.271370/2008 di attuazione della suddetta convenzione; nell'ambito di questa convenzione, erano previste agevolazioni anche in materia di ICI (ora IMU), che il Comune intende confermare anche in regime di IMU prevedendo apposita aliquota agevolata;

g) si ritiene opportuno agevolare - con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento- gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali, in considerazione della grande rilevanza culturale e sociale di queste attività e del loro positivo impatto sulla qualificazione del centro storico;

h) si ritiene opportuno agevolare- con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento applicabile per tre anni- gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico ; ciò per promuovere, favorire e sostenere la crescita dimensionale, economica ed occupazionale delle imprese del territorio .

In conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese):

a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

i) si ritiene opportuno agevolare - con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento- le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs. n. 99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

l) restano agevolate limitatamente alla sola l'annualità 2017- con conferma dell'aliquota del 0,76 per cento- le seguenti tipologie di immobili in considerazione delle relative specificità:

1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;

2) le unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e

quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
- lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

Dall'annualità 2018 invece tali fattispecie saranno soggette ad aliquota ordinaria, in considerazione del previsto scadere del blocco della leva fiscale imposto per legge agli EE.LL. e delle imprescindibili necessità di equilibrio del Bilancio di previsione; si tratta comunque di fattispecie che possono in gran parte beneficiare delle agevolazioni introdotte con la legge di stabilità 2016 (art. 13 comma 3, lett. 0a e comma 6 bis del DL 201/2011).

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote I.U.C.-IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota ordinaria I.U.C.-IMU in misura dell'1,06 per cento, nel rispetto della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13, comma 6, del già citato D.L. n.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo, nel contempo, tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-IMU;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- la delibera PG.N.344526/2015, con cui è stato approvato il regolamento delle aliquote IMU del triennio 2016/2018;

Rilevato che:

- in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio è opportuno approvare le tariffe IUC-IMU riferite all'intero triennio 2017/2019;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Preso atto

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento delle aliquote e detrazioni I.U.C.-IMU per il triennio 2017-2019", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata



Documenti allegati (parte integrante):



regolamento aliquote IMU 2017-2019.semplicato odt.pdf

Documenti in atti :

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER IL TRIENNIO 2017/2019, DELLE ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (SE A/1, A/8 e A/9) DELLA I.U.C.-IMU DI CUI ALL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II.

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazione**
- **art.3 entrata in vigore**

Art. 1 - Aliquote

Per il triennio 2017-2019 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della I.U.C.-IMU (imposta municipale propria) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.:

ANNO 2017

- **aliquota dello 0,6 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche. L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che sono equiparati all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal regolamento IMU del Comune di Bologna (1);**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:**
 - a) persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;**
 - b) studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;**
 - c) lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.**

La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.”
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate**

nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08rep.n.206395;

- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;**
- **aliquota dello 0,76 per cento, applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;**
- **aliquota (ordinaria) dell'1,06 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative.**

ANNI 2018/2019

- **aliquota dello 0,6 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche. L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che sono equiparati all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal regolamento IMU del Comune di Bologna (1);**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08rep.n.206395;**
- **aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;**

- aliquota dello 0,76 per cento, applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- aliquota (ordinaria) dell'1,06 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative.

Art. 2 - Detrazione

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche integrazioni,dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.

(1) Sono equiparati all'abitazione principale IMU i seguenti immobili:

- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- **la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- **un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.**